ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2831 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2024, RELATIVA AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NEL LAVORO MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI

Art. 22

Disposizioni comuni in materia di sanzioni

Nel caso in cui con un'azione od omissione siano commesse piu' violazioni della medesima disposizione, si applica l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tutte le sanzioni irrogate dall'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi del presente decreto si applica la diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ove le inosservanze siano comunque materialmente sanabili.

Versione che entrerà in vigore il 2 dicembre 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali
Estremi	Decreto legislativo 2 novembre 2026, n. 208
Capo	VII — Disposizioni di coordinamento e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-208-2026/art-22-disposizioni-comuni-in-materia-di-sanzioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it